

## TESTIMONI DI GIUSTIZIA

### - **Emendamento 12.0.400 (Respinto)**

Con tale emendamento è prevista l'opportunità di inserire nella pubblica amministrazione i testimoni di giustizia che non sono collaboratori di giustizia e sono esposti a rischi notevoli imprenditori, così riconoscendo loro livelli di garanzia e sostegno più elevati rispetto a quelli attuali.

### - **Emendamento 12.0.400** (testo riformulato)- Respinto

Lumia, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio Gerardo, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali, Garraffa, D'Alia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;"

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"1-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 4, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

Senatori presenti . . . . .	284
Senatori votanti . . . . .	282
Maggioranza . . . . .	142
Favorevoli . . . . .	125
Contrari . . . . .	157

**Il Senato non approva.**

#### **Senato della Repubblica – XVI LEGISLATURA**

**23ª Seduta (pomeridiana) Assemblea -**

**Resoconto stenografico 18 giugno 2008**

**LUMIA** (PD). Signor Presidente, chiedo una particolare attenzione sull'emendamento 12.0.400 che riguarda i testimoni di giustizia e che intendo illustrare, anche perché vorrei apportare alcune modifiche secondo una riformulazione concordata con la Commissione

bilancio per superarne il parere contrario. Inviterei il Presidente della Commissione bilancio a prestare un po' di attenzione.

Abbiamo concordato una piccola riformulazione dell'emendamento 12.0.400 per superare il parere contrario della Commissione bilancio e ripristinare, dal punto di vista della copertura, un parere positivo. Alla lettera e-bis), la parola «alla» è sostituita con le parole «i testimoni hanno accesso ad un programma di».

Alla lettera 1-bis), si inserisce la parola «eventuali» prima della parola «assunzioni». Infine, al secondo comma dell'articolo aggiuntivo, dove si parla degli «oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo», la parola «valutati» è sostituita con l'altra «determinati». Su questa riformulazione vorrei che il senatore Azzolini confermasse il parere favorevole della 5ª Commissione.

Inoltre, Presidente, volevo illustrare brevemente il merito di questo emendamento. I testimoni di giustizia non sono i collaboratori di giustizia: si tratta di gente onesta che denuncia e che, tutto ad un tratto, viene prelevata dalla propria abitazione, dal territorio dove abita, trasferita – immaginatevi con quale trauma e con quali ripercussioni ed inserita in un contesto diverso per essere protetta.

Abbiamo un limite nell'attuale legislazione che riguarda quei testimoni di giustizia che non sono imprenditori. Con questo emendamento si prevede l'opportunità di poter inserire nella pubblica amministrazione quei testimoni che non sono imprenditori per evitare che queste persone stiano a casa, assistiti, e, come spesso accade, escano fuori di testa con un danno irreparabile alla credibilità e alla fiducia nei confronti di uno Stato che chiede loro un sacrificio non indifferente. Ecco perché abbiamo riformulato l'emendamento per la Commissione bilancio.

Chiedo anche al Sottosegretario per l'interno un po' di attenzione in merito: con la riformulazione proposta si potrebbe superare l'obiezione che questo sia un canale oggettivo e obbligatorio facendolo diventare un'opportunità in più per il servizio di protezione dei testimoni che, qualora ne esistano le condizioni e non si ponga a rischio la tutela del testimone, si potrebbe comunque utilizzare e ciò potrebbe avvenire con una riserva di legge, visto che si parla di pubblica amministrazione.

Per tali motivi chiedo particolare attenzione su questo emendamento e sollecito un ripensamento del parere da parte del Governo.

Un emendamento di questa portata, su un argomento così atteso, così richiesto, mai messo in discussione, non ha mai avuto in Commissione antimafia un esponente contrario; mi pare strano che invece in questa occasione ci sia un parere contrario. Vi prego quindi di fornire una risposta perché non vorrei che, come sui testimoni di giustizia, si desse un segnale così negativo, piuttosto che continuare a dare dei segnali positivi come abbiamo fatto sulle misure di prevenzione patrimoniale. (Applausi dal Gruppo PD).

**MANTOVANO**, sottosegretario di Stato per l'interno.

Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. A proposito dell'emendamento 10.0.400 su cui si è soffermato il senatore Lumia, ripeto molto più sinteticamente le considerazioni già svolte in Commissione. Ho avuto l'onore di presiedere la Commissione sui programmi di protezione tra il 2001 e il 2006 e, in applicazione – per la prima volta – delle nuove norme sui testimoni di giustizia, la Commissione che presiedevo ha fatto in modo che più di un testimone di giustizia fosse avviato al lavoro anche con la pubblica amministrazione. Una norma come quella proposta (con le migliori intenzioni, che non si discutono) rischia di determinare un risultato esattamente opposto, perché rischia di irrigidire l'inserimento nel lavoro dei testimoni di giustizia che abbiano la possibilità di lavorare, in modo tale che neanche uno, poi, potrebbe essere avviato al lavoro. Sono disponibile – a nome del Governo, ovviamente – ad accogliere un ordine del giorno che inviti il Governo a proseguire questa attività positivamente iniziata, ma invito a riflettere sulla circostanza che persone oneste che hanno rischiato e che rischiano hanno necessità di assoluta riservatezza, che verrebbe necessariamente violata (ripeto, pur essendo le intenzioni totalmente diverse) dalla formulazione di questo emendamento. Solo questo motiva il parere contrario del Governo sul punto specifico.